Pertanto, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 giugno 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Godiasco Salice Terme (Pavia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sara Morrone.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05759

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di dicamba e 2,4D, sulla base del dossier UKS 118 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva dicamba;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE della commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva 2,4D;

Visto in particolare che l'approvazione della sostanza attiva 2,4 D e stata prorogata fino al 31 dicembre 2030, come indicato da reg. (UE) 1885/2015 della commissione del 20 ottobre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario Scotts Weedcontrol, presentato dall'impresa Scotts France SAS, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Visto l'atto notarile in data 5 marzo 2016, da cui risulta che l'impresa Everris International B.V. con sede legale Heerlen (Olanda), ha ceduto la titolarietà del prodotto Scotts Weedcontroln. reg. 10005 all'impresa Scotts France SAS con sede legale in Chemin de la Sauvega Ecully (Francia); la cui istanza è stata presentata in data 24 maggio 2016 e per la quale è stata pagata la tariffa ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 5 novembre 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive dicamba e 2,4D;

Considerato che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo UKS 118, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 dicembre 2030, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2030, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2030, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Inoltre l'impresa Scotts France SAS con sede legale in Chemin de la Sauvega Ecully (Francia), è autorizzata a immettere in commercio, a seguito del passaggio di titolarietà dall'impresa Everris International B.V. con sede legale Heerlen (Olanda), il prodotto fitosanitario SCOTTS WEEDCONTROL n. reg. 10005;

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

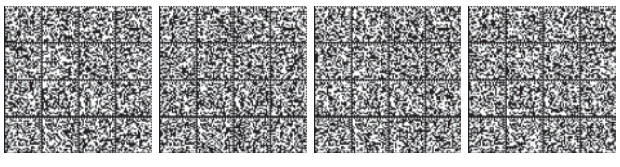

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dicamba e 2,4D ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UKS 118 di All. III fino **al 31 dicembre 2030** ai sensi del reg. (UE) 1885/2015 della commissione del 20 ottobre 2015.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione
1.	10005	SCOTTS WEEDCONTROL	09/04/1999	Scotts France SAS	**ATTENZIONE** H319; EUH208-EUH401; P101-P102-P103-P264-P270-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P501.
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione dello stabilimento di produzione: **O.M. Scott & Sons Company**- Marysville – USA - Estensione dello stabilimento di produzione: **The Scotts company Ltd –** Howdeneyke Goole (UK) - Cambio di titolarietà dall'impresa: **Everris International B.V.**				

s.a. dicamba e 2,4D FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

SCOTTS WEEDCONTROL

(GRANULARE)

Diserbante selettivo per tappeti erbosi di graminacee con nutrienti

Partita n.

COMPOSIZIONE
2,4 D puro g 0,80
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.96)
Dicamba puro g 0,12
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.14)
Coformulanti q.b.a g 100

Attenzione

Contenuto in nutrienti:
CONCIME CE
Concime NPK 22-5-5 contenente urea formaldeide :
azoto (N) totale: 22%, anidride fosforica (P_2O_5) totale: 5,0%, ossido di potassio (K_2O) totale: 5,0%

INDICAZIONI DI PERICOLO
(H319) Provoca grave irritazione oculare; (EUH208) Contiene 2,4-D. Può provocare una reazione allergica; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
CONSIGLI DI PRUDENZA
(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini: (P103) Leggere l'etichetta prima dell'uso; (P264) Lavare accuratamente mani, viso e occhi dopo l'uso; (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P305+P351+P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; (P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico; (P501) Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

SCOTTS FRANCE SAS
21 Chemin de la Sauvegarde
69130 Ecully (France)
Tel +33 (0)4 72.86.67.00

Stabilimento di produzione:
The Scotts Company Ltd – Howdendyke Goole – East Yorkshire DN14 7UF (UK)

Reg. Ministero della Sanità n. 10005 del 09/04/1999

Contenuto : 0,5-1-2-5-7,5-10-15-20 Kg

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione di due sostanze attive:
2.4D - 0,80 e Dicamba - 0,1.2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
2,4D - Sintomi: irritante per cute e mucose fino ulcerazione elle mucose oro-faringea ed esofagea irritiante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni ai SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia. bradicardia.
Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro .Antiveleni.

Caratteristiche
Scotts Weedcontrol è uno speciale erbicida in granuli pronti all'uso per il diserbo di tappeti erbosi costituiti esclusivamente da essenze graminacee, posti in aree pubbliche o private, destinati ad uso ornamentale e ricreativo quali: viali, aiuole ed aree gioco.
Il prodotto esplica un completo controllo delle infestanti a foglia larga come:Achillea (Achillea millefolium), Cerastio dei prati (Cerastium sp.), Trifoglio (Trifolium spp.), Trifolino selvatico (Medicago lupulina), Radicchiella capillare (Crepis capillaris), Costolina (Hypocoeris radicata), Piantaggine (Plantago spp.), Pratolina comune (Bellis perennis), Erba ruota (Lamium amplexicaule), Veronica (Veronica spp.), Stoppione (Cirsium spp.), Ranuncolo (Ranunculus spp.). Brunella (Prunella vulgaris), Dente di leone (Taraxacum officinale).
Si consiglia l'applicazione sulle superfici inerbite a taglio corto. Evitare di spargere su piante a foglia larga situate al di fuori dell'area da trattare

Dosi ed epoche d'impiego
Scotts Weedcontrol si applica alla dose di 20 g/m^2 (2 Kg/100 m^2) da marzo a settembre, quando le infestanti sono in attiva crescita e su prato umido per permettere ai granuli del diserbante di aderire meglio alla vegetazione delle infestanti. Per ottenere i migliori risultati applicare in primavera o all'inizio dell'estate.

Effettuare 1 solo trattamento per stagione

Modalità applicative
Il prodotto si applica a mano o con speciali attrezzature spandigranuli. Non tagliare l'erba meno di tre giorni prima dell'applicazione ed attendere almeno quattro giorni dopo aver applicato il prodotto prima di un a nuova falciatura. Non applicare a superfici inerbite di nuova realizzazione o nei primi 6 mesi dopo l'insediamento.
Mantenere una distanza di tempo di otto settimane dal trattamento prima di riseminare/rinfoltire aree o chiazze rimaste scoperte dall'erba.
Se entro 48 ore dall'applicazione non piove, irrigare abbondantemente l'area sottoposta a trattamento. Nel caso di pioggia entro 24 ore può essere necessario ripetere il trattamento dopo 4-6 settimane.

Compatibilità
Il prodotto si usa da solo

Fitotossicità
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO NON PROFESSIONALE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.....

14 LUG. 2016

16A05753